



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE
SETTORE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA

Prot.n. 24/1018 AOS/2.

Bari, 19 FEB. 2008

Studio Legale Associato
Avv. Giovanni Pellegrino
Via Augusto Imperatore, 16

LECCE

e.p.c.

Al Sig. Presidente
della Giunta Regionale

Al Sig. Assessore
alle Politiche della Salute

Al Direttore Generale AReS

Al Dirigente del Settore ATP

Ai Commissari Straordinari
Ai Direttori Generali
Aziende UU.SS.LL.
della Regione

Alla FIMMG

LORO SEDI

Oggetto: ANISAP Puglia e SIREF – Atto di significazione.

In riscontro all'Atto di significazione notificato in data 02.02.2008 in nome e per conto dell'ANISAP Puglia, in persona del Presidente p.t. dr. A. Giovine e SIREF, in persona del Segretario p.t. dr. Vito Dammacco, si precisa quanto segue.

- Con deliberazione di n. 392 del 27 marzo 2002, la Giunta Regionale, in ottemperanza a diverse ordinanze del Consiglio di Stato, ha disposto, tra l'altro, la revoca della DGR n.2242/2002.
- Si deve evidenziare che le su indicate ordinanze non hanno riguardato la legittimità delle scelte adottate in ordine alle modalità ed alla tipologia di erogazione delle prestazioni di medicina fisica e riabilitativa, ma erano espressamente riconducibili alla defluenza sulla controversia della sentenza

della Corte Costituzionale n.313 del 21.10.2003 in materia di riparto di competenze tra Consiglio e Giunta regionale, a seguito della riforma costituzionale di cui alla legge n.1 del 22.11.1999, di modifica dell'art.21 della Costituzione e nella vigenza del precedente Statuto regionale.

- Nel rispetto di quanto sopra si è provveduto ad emanare il Regolamento regionale n.13/2007.
- Le modalità di erogazione delle prestazioni in argomento sono state determinate con DGR n. 811 del 04.06.2007 (che richiama quelle già indicate con DGR n.566/2004).
- Nessun riferimento è stato fatto a quanto stabilito sull'argomento dall'Accordo Integrativo Regionale dell'08.10.07, che, peraltro, non ha revocato il precedente Accordo di cui alla DGR n.566/2004).
- Infine è opportuno evidenziare che, com'è noto, la sentenza del Tar Puglia, Sez. II di Lecce, n.6905/2004 che aveva parzialmente annullato il Regolamento regionale n.17/2003, è stata riformata dal Consiglio di Stato con sentenza n.362/06. Tale sentenza, infatti, tra l'altro, testualmente recita: " La stessa formula della legge statale, indirizzata al controllo della spesa sanitaria, dà riconoscimento alla facoltà delle regioni di regolare il settore dei soggetti cui è commessa la responsabilità delle prescrizioni. Se, dunque, come nella Regione appellante, sono emanate misure limitative di distribuzione dei ricettari medici, queste si inseriscono nel disegno di "sorveglianza" stabilito dalla generale disposizione che mira al contenimento della spesa".

Per quanto sopra esposto, si conferma che le modalità di prescrizione delle prestazioni di Medicina fisica riabilitava ambulatoriale sono quelle fissate con DGR n. 811 del 04.06.2007.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
(Dr. Pasquale Gentile)



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Silvia Papini)

